



**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE**  
*Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa*  
*U.O. Affari Generali, Giuridici e di Raccordo Istituzionale*

00185 Roma, \_\_\_\_\_

26 MAR. 2014


Via V. Bachelet, 12  
tel. 06 49249211  
fax 06 49249300

Autorita di Bacino del Fiume Tevere  
N. Prot.:0001180

data: 25-03-2014



49710001180/0014



Regione Umbria  
Direzione Generale Ambiente, Territorio e  
Infrastrutture  
P.zza Partigiani, 1  
06121 – Perugia

Regione Abruzzo  
Direzione Lavori Pubblici  
Servizio Difesa del Suolo  
Via Salaria Antica Est, 27  
L'Aquila

Regione Marche c/o Autorità di bacino regionale  
delle Marche  
Via Palestro, 19  
60100 – Ancona –

Regione Emilia Romagna  
Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del  
Suolo e della Costa, Protezione Civile  
Via della Fiera, 8  
40128 – Bologna –

Regione Toscana  
Ufficio Relazione con il Pubblico della Giunta  
Regionale – Palazzo A piano terra  
Via di Novoli, 26  
50127 – Firenze –

Regione Lazio  
Direzione Ambiente – Area Difesa del Suolo  
Viale del Tintoretto, 432  
Roma

Provincia di Perugia  
Sportello del Cittadino  
P.zza Italia, 11  
06121 – Perugia –

Provincia di Terni  
Servizio Assetto del Territorio  
Palazzo De Santis – IV piano  
Via Plinio il Giovane, 21  
05100 – Terni –

Provincia di Roma  
Dipartimento IV – Servizio 2 Tutela delle  
Acque, Suolo, Risorse Idriche  
Via Tiburtina, 691  
00159 – Roma –

Provincia di Rieti  
VI Settore – Ambiente e Protezione Civile  
Via Salaria, 3  
Rieti

Provincia di Viterbo  
Assessorato Ambiente  
Via Saffi, 49  
01100 – Viterbo –

Provincia di Frosinone  
Segreteria della Presidenza  
P.zza Gramsci, 13  
03100 – Frosinone

Provincia di Macerata  
Segreteria della Presidenza  
Corso della Repubblica, 28  
62100 – Macerata

Provincia di Arezzo  
Servizio Difesa del Suolo  
Via A. Testa, 2  
52100 – Arezzo

Provincia di Grosseto  
Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici –  
Area Infrastrutture, Manutenzione, Difesa del  
Suolo  
Servizio Difesa del Suolo e Bonifica Idraulica  
P.zza d'Istia, 1  
58100 – Grosseto

Provincia di Siena  
Segreteria della Presidenza  
P.zza Duomo, 9  
53100 – Siena

Provincia dell'Aquila  
Settore Politiche Ambientali  
e Sviluppo del Territorio  
via Saragat, loc. Campo di Pile  
67100 – L'Aquila

Provincia di Forlì  
Servizio Ambiente e Tutela del Territorio  
P.zza G.B. Morgagni, 9  
47121 – Forlì

**Oggetto:**

**Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. – Norme Tecniche di attuazione – aggiornamento – progetto di variante – art. 28, comma 3 – adozione delle misure di salvaguardia – trasmissione della documentazione per la consultazione del pubblico.**

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 127 del 23 dicembre 2013, ha adottato gli aggiornamenti al testo dell'art. 28 comma 3 del Piano in oggetto.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989 dell'adozione del progetto di piano di bacino sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate, indicando sedi e tempi per la consultazione.

Ai sensi della citata norma, pertanto, si procede all'invio della documentazione del progetto, riguardante l'art. 28 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate per la disponibilità della consultazione del pubblico il cui **termine iniziale, come da avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è fissato per il 15 aprile 2014 e per la durata di quarantacinque giorni.**

Si precisa che **oggetto della consultazione** e del successivo parere che sarà formato nell'ambito delle Conferenze Programmatiche è **solo il comma 3 dell'art. 28** delle citate norme di attuazione.


Tanto sopra si allegano:

- copia della deliberazione n. 127/2013 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino;
- l'intero testo dell'art. 28 NTA del PAI con rilevato in grassetto il comma 3, quale parte specifica da porre in osservazione.

Nel comunicare che qualsiasi chiarimento in merito potrà essere richiesto al dott. Francesco Catania, - tel.06.49249211 – e-mail francesco.catania@abtevere.it -, si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti Saluti

Il dirigente  
dr.ssa Letizia Oddi



## PARTE III PRESCRIZIONI DIRETTE

### **Art. 28 - La fascia A**

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete sia puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private sia pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento di volume;
- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d'uso;
- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio, a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio; h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

- l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";
  - n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;
  - o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33;
  - p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34;
  - q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.
  - r) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.
3. **Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere a); b) (con esclusione delle condizioni ivi espressamente previste); d); h. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Comma sostituito con deliberazione n. 127 del 23 dicembre 2013 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. La disposizione del comma 3 dell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione, modificata ai sensi dell'art. 2 della citata deliberazione, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/89 nonché dal comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006.. Il comma abrogato disponeva: *E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.*





COPIA CONFORME

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

AUTORITÀ DI BACINO  
FIUME TEVERE  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(*Alon. Costa. 2013*)

## ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 23 dicembre 2013

Deliberazione n. 127 /2013

### OGGETTO:

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale - P.S. 6 per l'assetto idrogeologico – P.A.I. – Norme tecniche di Attuazione - aggiornamento - progetto di variante - art. 28 comma 3 – adozione delle misure di salvaguardia

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

#### Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*",
- in particolare, il comma 11 dell'art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente prevede "*fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*";
- il comma 2-bis dell'articolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", che stabilisce "*nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto*";
- quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*";
- gli artt. 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che regolano rispettivamente i piani stralcio per l'assetto idrogeologico e le relative procedure di adozione in sostituzione di quanto disposto dalle abrogate leggi 267/1998, 226/1999 e 365/2000;
- il D.P.C.M. 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere*;

## DELIBERA

### Articolo 1

Di adottare gli aggiornamenti al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere -VI stralcio funzionale P.S.6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.P.", approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### Articolo 2

Il comma 3 dell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere -VI stralcio funzionale P.S.6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.I.", approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013, è sostituito con la seguente disposizione:

*3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere : a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); h. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra".*

### Articolo 3

La disposizione del comma 3 dell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione, modificata ai sensi dell'art. 2 del presente provvedimento, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/89 nonché dal comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006.

### Articolo 4

Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale -. E' data notizia dell'avvenuta pubblicazione anche mediante pubblicazione nei bollettini ufficiali delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna e nel sito internet [www.abtevere.it](http://www.abtevere.it).

### Articolo 5

La variante alle Norme Tecniche di Attuazione è depositata, ai fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana e delle Province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, dando notizia del deposito mediante pubblicità con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna.

Ai fini dell'adozione definitiva delle presenti disposizioni di Piano si applicano i commi 2,3,4 dell'art. 68 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il Segretario  
(Ing. Giorgio Cesari)



Il Presidente del Comitato Istituzionale  
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
(On. Marco Flavio Cirillo)



- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, serie generale n. 33;il ed il successivo D.P.C.M. 10 aprile 2013 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I. - primo aggiornamento -", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013 9 febbraio 2007, serie generale n. 188.

Considerato che:



- nell'ambito del processo di progressivo aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, metodologia adottata da questa Autorità di bacino al fine di rendere questo strumento di pianificazione sempre conforme alle esigenze di sicurezza e sviluppo del territorio, rileva la necessità di procedere ad un complessivo aggiornamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio in questione.

Posto che:

- l'aggiornamento in questione consisterà:
  - nel modificare alcuni riferimenti normativi, riportati nelle disposizioni di attuazione, non più vigenti perché abrogati e sostituiti da successive norme;
  - modificare l'art. 28 comma 3 al fine di semplificarne la relativa prescrizione ed eliminare, al contempo, il contrasto normativo con la corrispondente disposizione riportata al successivo art. 29, comma 3.



Considerato, inoltre, che:

- relativamente alla modifica del comma 3 dell'art. 28, è' necessario, in attesa dell'approvazione definitiva della variante di piano in questione, adottare la misura di salvaguardia, in conformità di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/1989 nonché dal comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006., poiché la permanenza letterale della disposizione *de quo* origina, nell'ambito delle misure prescrittive previste dalle norme attuative *de quibus*, un contrasto normativo con la corrispondente disposizione riportata al successivo art. 29, comma 3.

Preso atto:



- di quanto elaborato dal Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino nel corso della riunione del 27 novembre 2013;
- della relazione tecnico-istruttoria del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Il Segretario  
(Ing. Giorgio Cesari)



Il Presidente del Comitato Istituzionale  
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

(On. Marco Flavio Cirillo)



